

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'art. 14, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente consente all'interno dell'uso principale (R) residenza l'insediamento di altre destinazioni d'uso – quali uffici, studi professionali, ambulatori, artigianato di servizio fino a 250 mq. e negozi con esclusione di pubblici esercizi e comunque di attività inquinanti e/o moleste - nella misura massima del 20% del volume urbanistico. Solo in presenza di "Fronti commerciali" – debitamente individuati nelle tavole di piano - entro la quota percentuale suddetta sono consentiti anche i pubblici esercizi;

Considerato

- che il pubblico esercizio appartiene alla destinazione d'uso commerciale;
- che non vi è una valenza urbanistica-edilizia nella gestione dei pubblici esercizi ricadenti all'interno di aree aventi destinazione principalmente residenziale in quanto rientrano negli usi diversi consentiti – alla pari dei negozi - e già disciplinati all'interno delle norme tecniche del piano;

Considerato

opportuno rinviare la regolamentazione dell'insediamento di pubblici esercizi in aree con prevalente destinazione residenziale, alla specifica normativa di settore (L. n. 287 del 25.08.1991 e L.R. n. 29 del 21.09.2007) nonché all'ordinanza dirigenziale di "Determinazione degli orari degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" – di cui all'art. 18 della L. R. 29/2007 - che prenderà con maggiore considerazione la zonizzazione residenziale.

In questo modo, l'Amministrazione viene ad avere uno strumento più elastico per disciplinare l'apertura di pubblici esercizi, con il quale può più liberamente seguire le esigenze della cittadinanza pur avendone il pieno controllo;

Ritenuto

quindi di modificare l'attuale disciplina urbanistica acconsentendo l'apertura di pubblici esercizi anche nelle aree con destinazione residenziale, dando atto che tale modifica non comporta alcuna variazione al dimensionamento del Piano Regolatore Generale e rientra tra quelle previste dall'art. 50 della L. R 61/1985 lettera *"I) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione."*;

Visti

gli elaborati di variante predisposti dall'ufficio tecnico – 7° Settore – consistenti nella modifica dell'art. 14 delle N.T.A del vigente PRG, secondo quanto riportato nel testo allegato sub a) alla presente, nonché della cartografia di PRG mediante l'eliminazione dei "Fronti commerciali" sia dalla legenda di tutte le 13 tavole "Usi e modalità d'intervento" sia laddove previsti ossia nelle tav. 2.5 "usi e modalità di intervento" fogli 4, 5, 8 e 9 in scala 1:2000; come evidenziate nelle tavole comparative allegate alla relazione tecnica, depositate presso l'ufficio tecnico - 7° Settore;

Visti

- il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio ed Ambiente espresso nella seduta del 15.01.2009;

- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Entra il Consigliere Ponchio, per cui i presenti sono n. 20;

Sentita

l'illustrazione dell'Assessore all'Urbanistica, Andrea Cosentino, per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna;

Il Presidente dichiara aperta la discussione:

OMISSIS

(Intervengono i Consiglieri Bano, Ponchio, Camani, Polito, Ghiro, l'Assessore Cosentino, il Sindaco Bronzato ed il Segretario Generale Zampieri, per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna);

Escono il Presidente Carrieri ed il Consigliere Donolato, per cui i presenti sono n. 18; Assume temporaneamente la presidenza la Vice Presidente Camani;

Sentita la proposta di mozione presentata dalla Consigliera Camani (Partito Democratico) di rinviare il presente argomento fino a quando la Regione non avrà adottato i criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni per l'apertura dei locali di somministrazione alimenti e bevande;

La Presidente pone in votazione la predetta mozione di rinvio che ottiene n. 7 voti favorevoli (Camani Pozza Ghiro Ponchio Stella Bano Tognon), n. 11 contrari (Bronzato Polito Buja Albertin Selmin C. Tosato Morello Bonato Brigo Mengato Selmin F.) e nessuno astenuto, resi ed accertati secondo legge; avendone la Presidente proclamato l'esito;

Rientra il Consigliere Carrieri il quale riassume la presidenza, presenti n. 19;

A questo punto viene posta in votazione la proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato:
votanti n. 18 non votanti n. 1 (Bano)
voti favorevoli n. 12 (Bronzato Polito Buja Albertin Selmin C. Tosato Morello Carrieri Bonato Brigo Mengato Selmin F.)
voti contrari n. 4 (Pozza Camani Ghiro Ponchio)
astenuti n. 2 (Stella e Tognon)
resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione:

d e l i b e r a

1) di adottare, ai sensi dell'art.50 della L.R.n.61/85, c.4, lett. i), la variante n. 27 al PRG vigente relativa all'insediamento di pubblici esercizi anche nelle aree con destinazione residenziale, entro i limiti già stabiliti, redatta dall'Ufficio tecnico comunale – 7° Settore – e composta dai seguenti elaborati, depositati presso l'ufficio tecnico - 7° Settore:

- relazione
- testo comparativo art. 14 delle Norme tecniche di attuazione del PRG
- n° 18 tavole comparative evidenzianti le modifiche da apportare ai fogli sc. 1/2000 delle tavole 2.5 "Usi e modalità d'intervento" raccolte in un unico fascicolo

2) di dare atto che tale variante non comporta alcuna variazione al dimensionamento del Piano Regolatore Generale.

3) di depositare, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 50, L.R.n.61/85, la presente variante a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti; nei venti giorni successivi chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata.
